

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3699

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CREMA, MARINI, MANIERI, BISCARDINI,
LABELLARTE e CASILLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2005

—————

Modifiche alla disciplina dell’otto per mille e istituzione di un
fondo per la ricerca scientifica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il Concordato del 1929 lo Stato italiano si impegnò a pagare direttamente lo stipendio al clero cattolico, con il meccanismo della cosiddetta congrua. Considerato datato, nel 1984, nell'ambito delle trattative per il «nuovo» Concordato, venne deciso di istituire un nuovo meccanismo di finanziamento alla Chiesa cattolica, il cosiddetto 8 per mille. Con questo meccanismo - apparentemente più democratico e trasparente in quanto veniva esteso ed allargato alle altre confessioni religiose riconosciute dal nostro ordinamento (Valdesi, Comunità Ebraiche, Luterani, Avventisti del settimo giorno, Assemblee di Dio in Italia) - lo Stato decideva di devolvere, in base alle opzioni espresse dai contribuenti sulla dichiarazione dei redditi, una parte - appunto l'8 per mille - dell'intero gettito dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), anche ad altri soggetti diversificati: la Chiesa cattolica (per scopi religiosi o caritativi) o le altre confessioni riconosciute oppure, infine, lo Stato stesso (vincolato esclusivamente ad un utilizzo destinato a scopi sociali o assistenziali). Pertanto, con questo meccanismo il contribuente può scegliere come ripartire l'8 per mille del gettito IRPEF complessivo tra opzioni alternative. Va detto, peraltro, che l'esprimere o meno la scelta per il contribuente singolo non incide sull'ammontare che resta predeterminato (ovverosia, l'8 per mille del gettito IRPEF, pari a circa 900 mi-

lioni di euro), quanto piuttosto incide sulla ripartizione delle risorse.

In ragione di ciò, obiettivo del presente disegno di legge è quello di far sì che, oltre a quanto stabilito con la propria scelta, dal contribuente, il rimanente gettito IRPEF, invece di essere ripartito *pro-quota* tra i soggetti indicati, sia destinato a finanziare un fondo per la ricerca scientifica. In Italia lo stato della ricerca scientifica e la sua cronica difficoltà nel reperire i fondi sono cosa risaputa ed in questo senso è necessario, per non dire oltremodo doveroso, potenziare in maniera decisiva i finanziamenti pubblici. L'asimmetria crescente tra le potenzialità dell'offerta scientifica e i limiti dei bilanci (oltre che del finanziamento pubblico) determina paradossalmente il fatto che proprio mentre la scienza sembra offrirci nuove possibilità di crescita, le sue risorse economiche diminuiscono anno dopo anno.

E dunque necessario intensificare gli sforzi per finanziare la ricerca scientifica, un bene «costituzionale» e insieme bene strategico per la crescita. Ciò va fatto non soltanto incentivando la ricerca privata, che comunque deve essere potenziata, ma anche andando oltre i tradizionali meccanismi di finanziamento pubblico.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un'approvazione in tempi rapidi del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il «Fondo per la ricerca scientifica», di seguito denominato «Fondo».

2. A decorrere dall'anno finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

Art. 2.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale, di carattere umanitario o di ricerca scientifica a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al secondo comma sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti la relativa quota dell'otto per mille è destinata al Fondo per la ricerca scientifica.»;

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - 1. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, ricerca scientifica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

Art. 3.

1. All'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica».

2. All'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica».

3. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica».